

n. 838/2016 R.G. lav.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Talamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 838/2016 RG lav. promossa da:



Tutti e difesi in giudizio e rappresentati, giusta procura in atti, dall'avv. MARCO CINI, con domicilio eletto presso il difensore con studio professionale in Padova,

ricorrenti

contro
MIUR

rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dalla dott.sa [redacted] con domicilio eletto presso Ufficio Scolastico Provinciale in Vicenza,

resistente

conclusioni : *come precisate nel corso dell'udienza in data 4 aprile 2017.*

Oggetto : *Altre ipotesi.*

*** *** ***

motivazione

La vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale può essere descritta nei termini che seguono.



I ricorrenti sono tutti docenti di assunti a tempo determinato; tutti con l'eccezione dei ricorrenti [redacted] f assunti a tempo indeterminato. I ricorrenti, tutti in regime di TFR, si dolgono in ragione della trattenuta loro praticata sulla retribuzione nella misura del 2,5%. Trattenuta derivante dall'applicazione del DPCM 20/12/1999 di cui in appresso si dirà. Il Ministero dell'Istruzione ha argomentato per la legittimità della trattenuta praticata in quanto conforme a legge e, secondo tesi esposta, nella sostanza avallata dalla Corte Costituzionale.

*

Il ricorso è fondato e deve essere, nel merito, nei limiti entro cui non è maturata la prescrizione, accolto. Si riportano qui appresso considerazioni identiche a quelle espresse da chi oggi giudica con sentenza n. 653/2016 in data 9/12/2016.

Quanto all'eccezione di prescrizione, incontrovertito tra le parti è il termine di decorrenza della stessa: 5 anni (ciò tanto in applicazione dell'art. 2947 cc. quanto in applicazione dell'art. 2948 cc.). Circa il *dies ad quem*, stante il regime di tutela reale cui sono sottoposti i ricorrenti assunti a tempo indeterminato, lo stesso può essere collocato nei 5 anni antecedenti la notificazione al Ministero dell'Istruzione della domanda giudiziale ovvero nei 5 anni antecedenti l'eventuale atto interruttivo del decorso della prescrizione. Simile regola deve essere applicata anche ai ricorrenti assunti con contratto a termini non ponendosi per gli stessi, in ragione della tipologia contrattuale prescelta, alcuna problematica in punto di stabilità del rapporto ovvero di timore reverenziale verso il datore di lavoro tale da inibire la scelta di agire in giudizio per far valere i propri diritti di carattere retributivo; ciò secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (63/1966, 143/1969, 86/1971, 174/1972, 40-45/1979) e dalla Corte di cassazione (1268/1976).

Ciò detto, in relazione a tutti i ricorrenti, il momento prima del quale può dirsi maturata la prescrizione, tenuto conto del fatto che l'atto introduttivo risulta notificato in data 29/7/2016, è il giorno 29/7/2011 (data di notificazione alla parte convenuta del ricorso introduttivo); non risultano atti anteriormente inviati idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.

*

Venendo al merito, preme subito affermare la fondatezza del ricorso e, in particolare, della domanda diretta a conseguire la cessazione della trattenuta oltre alla domanda (formulata in termini generici ed alla quale si darà risposta in termini altrettanto generici) di restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.



Ciò detto, deve essere evidenziato come, dal punto di vista normativo, la trattenuta dal convenuto praticata sia stata dallo stesso giustificata in base a quanto previsto dall'art. 26, co. 19, Legge 448/98 che ha stabilito il principio dell'invarianza della retribuzione all'atto del passaggio dal sistema del TFS al sistema del TFR e dall'art. 1, co. 3, DPCM 20/12/1999.

Parte ricorrente interpreta il suddetto principio, per come espresso dalla Legge sopra richiamata, nel senso che il passaggio per i dipendenti pubblici dal regime TFS al regime del TFR non possa comportare riduzione della retribuzione in capo al dipendente. Da tale interpretazione i ricorrenti fanno discendere la non conformità alla legge dell'art. 1, co. 3, DPCM 20/12/1999; decreto di cui, in buona sostanza, domandano la disapplicazione.

L'interpretazione proposta dai ricorrenti è forzata. Tale interpretazione, tuttavia, è l'unica conforme a costituzione.

Ed infatti.

Occorre innanzitutto premettere come il trattamento di fine servizio (TFS) di cui al DPR 1032/1973 oggi in vigore per una limitata porzione dei dipendenti pubblici (categorie di personale cosiddette *non contrattualizzate*, tra cui i magistrati), preveda la corresponsione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in favore del dipendente, di un importo pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore moltiplicata per gli anni di servizio. Il sistema è nella sostanza finanziato tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore, tanto è che l'Amministrazione versa un contributo pari al 9,6% sull'80% della retribuzione lorda e si rivale poi sul dipendente in misura pari al 2,5% di tale importo; il lavoratore, quindi, destina parte della propria retribuzione al finanziamento del TFS.

Il TFR, regolato dall'art. 2120 cc., prevede invece che venga accantonata, al 31 dicembre di ogni anno, una percentuale (13,5%) della retribuzione annua percepita per formare un monte che viene poi parzialmente rivalutato nel corso della vita lavorativa. L'importo del TFR, così calcolato, è a totale carico del datore di lavoro, nella misura del 6,91% della retribuzione.

Il sistema del TFS rispetto al sistema del TFR, ancorchè il secondo non preveda trattenute a carico del lavoratore, è certamente di maggior vantaggio per il dipendente dal momento che lo stesso si vedrà liquidare la "buona uscita" sulla base della propria ultima retribuzione; vale a dire la retribuzione percepita al momento dell'accesso alla pensione che è, nella normalità dei casi (sempre, per ovvi motivi), la più elevata tra quelle conseguite lungo il corso dell'intera carriera lavorativa.



Posto il suddetto dato, occorre ricostruire il percorso normativo che ha condotto all'attuale situazione.

Con la riforma pensionistica di cui alla Legge 335/1995 (legge Dini) è stato previsto che per i lavoratori assunti dall'1/1/1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, DLgs. 29/1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 cc. in materia di trattamento di fine rapporto (così, in particolare, l'art. 2, co. 5, L. 335/1995). Con l'art. 2, co. 6 e 7, Legge 335/1995, è poi stato stabilito che la contrattazione collettiva nazionale avrebbe definito, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30/11/1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, e ciò con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale.

Alla suddetta riforma è quindi stata data concreta applicazione nel corso dell'anno 1999 a mezzo dell'Accordo Quadro del luglio 1999 poi recepito dal DPCM 20/12/1999; accordo che ha quindi previsto la sottoposizione al regime del TFR di coloro che avrebbero optato per la previdenza integrativa, per i lavoratori assunti a partire dall'1/1/2000 e per tutti i lavoratori vincolati all'Amministrazione a mezzo di contratto di lavoro a termine (la gran parte degli odierni ricorrenti). Tale accordo, recepito dal summenzionato DPCM, contiene "clausola" ispirata all'art. 26, co. 19, Legge 448/1998; norma quest'ultima che prevede che *<<con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335>>* [il sottolineato è dello scrivente]. E quindi, l'art. 1, D.P.C.M. 20/12/1999, che ha recepito il suddetto Accordo Quadro prevede, ai commi da 2 a 4, che *<<a decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della L. n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento*



della base retributiva previsto dall'art. 11 della L. 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3" [il sottolineato è sempre dello scrivente giudicante]. Il successivo comma ha poi esteso il medesimo regime di TFR anche agli assunti a tempo determinato.

Pertanto, alla luce dei dati normativi di cui sopra, i pubblici dipendenti soggetti al regime del TFR non sono più sottoposti alla trattenuta del 2,5% e ad essi, tuttavia, viene praticata una corrispondente trattenuta tale da assicurare identico stipendio netto, ma differente stipendio lordo, rispetto ai colleghi sottoposti, ancora, al regime del TFS ad ai quali viene praticata la trattenuta del 2,5%; ciò allo scopo di assicurare, secondo il dettato regolamentare, <<l'invarianza della retribuzione>> nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 45, DLgs. 165/2001. A coloro che sono soggetti al regime del TFR viene quindi, nei fatti, corrisposta retribuzione lorda inferiore a quella assicurata ai lavoratori pubblici sottoposti al regime del TFS; A coloro che sono soggetti al regime del TFR, come già sopra anticipato, viene poi erogato, all'atto della cessazione del rapporto, un trattamento – pur avendo i due trattamenti natura differente (retributiva il TFR e parzialmente previdenziale il TFS) - inferiore rispetto a quello assicurato a coloro che sono soggetti al regime del TFS; il dato di fatto, a prescindere dalla differente natura dell'erogazione monetaria che viene corrisposta al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto, è che al dipendente soggetto a regime di TFS viene erogata una somma ben maggiore rispetto a quella erogata al dipendente soggetto al regime di TFR.

Simile sistema introdotto dall'accordo quadro di cui si è sopra detto e, quindi, dal DPCM 20/12/1999, e l'applicazione/interpretazione fattane dall'Amministrazione, ad avviso dello scrivente si pone in contrasto con l'unica possibile interpretazione, conforme a Costituzione, dell'art. 26, co. 19, Legge 448/1998, e, in particolare, con l'interpretazione, dai ricorrenti proposta, che è



indispensabile dare al concetto di “*invarianza della retribuzione complessiva netta*”; concetto questo che deve necessariamente tenere conto dei principi costituzionali e del principio della parità di trattamento retributivo (lordo) che l'Amministrazione deve assicurare ai propri dipendenti; principio quest'ultimo ricavabile, essendone un inevitabile corollario, dall'obbligo imposto alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti <<*parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi*>> (art. 45, co. 2, DLgs. 165/2001; già art. 49, co. 2, DLgs. 29/1993).

A sostegno di quanto sopra si pongono certamente le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/12 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 12, co. 10, DL 78/2010 (conv. con Legge 122/2010); tale norma, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali non era già stato in precedenza disposto il passaggio dal sistema del TFS al sistema del TFR, ha, nel corso dell'anno 2010, disciplinato simile mutamento di regime (da TFS a TFR). Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha appunto affermato la non conformità a Costituzione della norma citata nella parte in cui detta norma non escludeva l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva; ciò in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, <<*la disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1 gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; sicché, nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione*>>.

Non pone affatto differenti principi, ed anzi si allinea chiarendone la portata alla pronuncia sopra richiamata, la successiva sentenza, sempre resa dalla Corte Costituzionale, n. 244/14, la quale, nel giudicare dell'art. 1, co. 98 e 99, Legge 228/2012 [norma che, in attuazione della sentenza 223/2012 pronunciata dalla Corte Costituzionale, aveva disposto l'abrogazione dell'art. 12, co. 10, DL 78/2010 ripristinando quindi, per parte dei dipendenti pubblici, il precedente regime del TFS] ha nella sostanza sancito la legittimità costituzionale del sistema che vede, all'interno di un intero comparto lavorativo (quello del pubblico



impiego), la coesistenza di regimi (TFR e TFS) tra loro differenti; coesistenza che la Corte Costituzionale ha in buona sostanza giustificato non solo ritenendola inevitabile conseguenza della necessità di “traghetare” l’intero comparto del lavoro pubblico, in modo graduale, da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato, ma anche e soprattutto in ragione del fatto che il TFS è <<diverso e normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente - che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 citato) ha diritto all’indennità di buonuscita - partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull’80% della sua retribuzione), non integra un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al TFR>>. Il che, in altre parole, significa che la trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione, con conseguente ed inevitabile compressione della misura netta della retribuzione, ha ragione di esistere in danno del dipendente sottoposto al regime del TFS nella misura in cui questi, a compensazione di tale prelievo/contributo, percepirà un più elevato trattamento all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Beneficio “finale” di cui invece pacificamente non gode il lavoratore – pubblico e non – soggetto al regime del TFR ed al quale, tuttavia, così da poter essere posto sullo stesso piano del dipendente soggetto a TFS, non potrà che essere riconosciuta, a parità di trattamento retributivo lordo, in assenza di trattenuta pari al 2,5% sull’80% della retribuzione, maggiore retribuzione netta.

Giustificata, e coerente con il dettato costituzionale, è quindi la differenziazione di trattamento dei lavoratori pubblici, alcuni soggetti al regime del TFS ed altri al regime del TFR, nella misura in cui gli uni e gli altri, necessariamente a parità di retribuzione lorda, conseguono un trattamento paragonabile: coloro che sono soggetti al regime del TFS in quanto, pur assoggettati ad una trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione e quindi una più bassa retribuzione netta, percepiranno un più vantaggioso trattamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro; coloro che sono soggetti al regime del TFR in quanto, pur godendo di un trattamento di fine rapporto deteriore, non saranno sottoposti ad alcuna “trattenuta”, in tal modo potendo beneficiare di un più significativo trattamento retributivo netto.

Al concetto di <<invarianza della retribuzione>> deve quindi essere attribuito il significato di retribuzione non inferiore a quella corrisposta precedentemente al passaggio dal sistema del TFS al sistema del TFR; ciò in quanto la differente interpretazione nella sostanza fatta propria dal DPCM 20/12/1999 e dall’Accordo Quadro del luglio 1999 si pongono in contrasto con la Carta Costituzionale e, in particolare, con gli artt. 3 e 36 Cost. in forza dei quali un differente trattamento retributivo netto, a parità di mansioni, può trovare valida



giustificazione nel complessivo trattamento, tenuto conto quindi della misura della “buona uscita”, riservato al lavoratore. Non potendo, invece, trovare alcuna valida giustificazione la differenziazione di trattamento retributivo lordo, a danno dei dipendenti soggetti al regime del TFR, così come descritta dal DPCM 20/12/1999.

Occorre in ogni caso anche evidenziare come l'unico “correttivo”, tale da apparentemente compensare la riduzione della retribuzione lorda percepita dai dipendenti soggetti al regime del TFR, che risulta essere stato predisposto dal DPCM oggetto di contestazione e consistente nell'incremento (solo) figurativo della retribuzione ai fini previdenziali (art. 3, co. 1, DPCM 20/12/1999), non paia, anche perché l'Amministrazione convenuta non fornisce a tal riguardo prova, essere idoneo stratagemma atto a garantire sostanziale e complessiva perequazione economica delle posizioni dei pubblici dipendenti che si trovano, rispettivamente, in regime di TFS ovvero in regime di TFR.

Deve infine essere notato come irrilevante sia la circostanza che la riduzione della retribuzione lorda spettante ai dipendenti sottoposti al regime del TFR sia stata concordata, tanto da costituire oggetto dell'Accordo Quadro del luglio 1999, con le parti sindacali e ciò non solo in quanto detta riduzione sia praticata non in adempimento di un obbligo negoziale bensì in quanto contenuta in un atto regolamentare, ma anche e soprattutto in quanto contraria, come sopra detto, al dettato costituzionale.

Da quanto sopra discende quindi, ex art. 63, co. 1, DLgs. 165/2001, la necessità di provvedere alla disapplicazione del sopra commentato DPCM nella parte in cui – all'art. 1, co. 4 - dispone la riduzione della retribuzione lorda spettante ai dipendenti sottoposti al regime del TFR; ciò conseguentemente determinando l'accoglimento, nei limiti di cui al dispositivo, della domanda attorea.

Quanto alla misura del credito dei ricorrenti occorre prima di tutto evidenziare come non possa, nel caso di specie, darsi integrale applicazione al principio di non contestazione stante il pacifico errore di calcolo effettuato dai ricorrenti che non hanno tenuto conto della matura prescrizione.

Ciò detto occorrere, sempre sulla base dei non contestati, fuor che per l'aspetto sopra menzionato, conteggi attori, procedere alla determinazione del credito di ciascuno dei ricorrenti; credito che può essere come segue definiti:

- è incontrovertito tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza del rapporto dal 1.9.2009 al 30.6.2010, dal 14.9.2009 al 30.6.2010; dal 1.09.2010 al 30.6.2011; dal 3.09.2011 al 30.6.2012; dal 7.09.2012 al



30.6.2013; dal 1.09.2013. Quindi, tenuto conto della prescrizione, il credito della suddetta parte ricorrente può così essere determinato: - anno 2011: € 35,22 x 5 mensilità; anno 2012: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2013: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2014: € 35,22 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.549,68;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza del rapporto dal 1.9.2009 e con cessazione al 30.6.2010; dal 1.9.2010 al 30.6.2011; dal 2.09.2011 al 30.6.2012; dal 7.09.2012 al 30.6.2013; dal 6.09.2013 al 30.6.2014; dal 9.09.2014 al 30.06.2015. Quindi, tenuto conto della prescrizione maturata, il credito della suddetta parte ricorrente può così essere determinato: - anno 2011: € 35,22 x 5 mensilità; anno 2012: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2013: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2014: € 35,22 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.549,68;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza del rapporto dal 1.9.2001 (doc. 3) . Quindi, tenuto conto della prescrizione , il credito della suddetta parte ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 44,28 x 6 mensilità; anno 2012: € 44,28 x 13 mensilità; anno 2013: € 44,28 x 13 mensilità; anno 2014: 44,28 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta TOTALE pari a € 1.992,60;

- È incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza del rapporto dal 1.09.2005 (doc. 4) . Quindi, tenuto conto della prescrizione, il credito della ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 39,34 x 6 mensilità; anno 2012: € 39,34 x 13 mensilità; anno 2013: € 39,34 x 13 mensilità; anno 2014: 39,34 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.770,30;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza del rapporto dal 1.9.2007 (doc. 5) . Quindi , tenuto conto della prescrizione, il credito del ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 24,80 x 6 mensilità; anno 2012: € 26,91 x 13 mensilità; anno 2013: € 26,91 x 13 mensilità; anno 2014: € 26,91 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.198,29;



- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza del rapporto dal 7.10.2009 e con cessazione al 10.3.2010; dal 21.10.2009 al 3.11.2009; dal 4.11.2009 al 13.11.2009; dal 14.11.2009 al 12.01.2010; dal 13.01.2010 al 9.6.2010; dal 2.03.2010 al 9.06.2010; dal 10.06.2010 al 15.06.2010; dal 10.06.2010 al 15.06.2010; dal 8.11.2010 al 1.05.2011; dal 2.05.2011 al 9.06.2011; dal 10.06.2011 al 13.6.2011; dal 2.9.2011 al 31.08.2012; dal 7.09.2012 al 30.6.2013; dal 6.09.2013 al 30.6.2014; dal 1.09.2014. Quindi tenuto conto della prescrizione il credito della suddetta parte ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 35,22 x 6 mensilità; anno 2012: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2013: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2014: € 35,22 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.584,90;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza del rapporto dal 1.9.2009 e con cessazione al 31.08.2010, contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza del rapporto dal 1.9.2010. Quindi, tenuto conto della prescrizione maturata, il credito della suddetta ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 35,22 x 6 mensilità; anno 2012: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2013: € 42,88 x 13 mensilità; anno 2014: € 17,60 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.455,42;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: vedasi scheda dei servizi prestati dalla medesima a tempo determinato. Quindi tenuto conto della prescrizione il credito della suddetta parte ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 5,41 x 6 mensilità; anno 2012: € 7,03 x 13 mensilità; anno 2013: € 7,57 x 13 mensilità; anno 2014: € 25,78 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 557,40;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza del rapporto dal 1.9.2009 e con cessazione al 30.6.2010; dal 7.9.2010 al 30.6.2011; dal 2.09.2011 al 30.6.2012; dal 6.09.2012 al 30.6.2013; dal 6.09.2013 al 30.6.2014; dal 9.09.2014 al 30.06.2015. Quindi, presa in considerazione la maturata prescrizione, il credito della parte ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 27,38 x 5 mensilità; anno 2012: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2013: € 35,22 x 13 mensilità; anno 2014: € 35,22 x 13



mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.510,48;

- è incontroverso tra le parti che [redacted] abbia svolto i seguenti periodi di lavoro: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza del rapporto dal 11.9.2009 e con cessazione al 30.6.2010, dal 13.09.2010 al 12.11.2010; dal 13.11.2010 al 12.05.2011; dal 13.05.2011 al 30.6.2011; dal 14.09.2011 al 30.6.2012; dal 14.09.2012 al 30.01.2013; dal 30.01.2013 al 3.03.2013; dal 4.03.2013 al 1.04.2013; dal 2.04.2013 al 30.06.2013; dal 6.09.2013 al 31.8.2014; dal 9.9.2014 al 31.8.2015. Quindi tenuto conto della prescrizione il credito della suddetto parte ricorrente può così essere determinato: anno 2011: € 31,37 x 5 mensilità; anno 2012: € 32,45 x 13 mensilità; anno 2013: € 32,45 x 13 mensilità; anno 2014: € 32,45 x 13 mensilità; per cui sommando i suddetti importi mensili risulta totale pari a € 1.422,40.

Le spese di lite, in ragione della complessità della materia e stante l'esistenza di contrastanti pronunce di merito (certamente la presente sentenza ponendosi in antitesi con l'orientamento maggioritario), possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Accerta e dichiara la illegittimità della trattenuta pari al 2,5% pratica dal MIUR, datore di lavoro dei ricorrenti, sulla retribuzione degli stessi a far data dall'1.1.2001;

ordina alla suddetta convenuta l'immediata cessazione della sopra menzionata trattenuta;

condanna il suddetto Ministero alla restituzione, in relazione a ciascuno dei ricorrenti, delle somme illecitamente trattenute tenuto conto della maturata prescrizione nei termini che seguono:



[redacted] : €. 1.549,68,

[redacted] €. 1.549,68,

[redacted] €. 1.992,60,

[redacted] €. 1.770,30,

[redacted] €. 1.198,29,

[redacted] €. 1.584,90,

[redacted] €. 1.455,42,

[redacted] : €. 557,40,

[redacted] €. 1.510,48,

[redacted] €. 1.422,40,

Condanna il suddetto Ministero alla corresponsione, sulle somme dovute, con decorrenza dalla data di ogni singola illecita trattenuta, degli interessi ovvero della rivalutazione secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, Legge 724/94;

spese di lite interamente compensate tra le parti.

Vicenza, 4 aprile 2017.

Il Giudice
dott. Paolo Talamo

